

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura di n.1 veicolo di categoria "N1", da adibire a servizio di manutenzione strade, a favore della Provincia di Reggio Emilia (a seguire definita "Provincia").

ART. 2 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – IMPORTO E FORMA CONTRATTUALE

L'acquisto verrà perfezionato sul portale "acquistinretepa.it" del MEPA di Consip, secondo quanto previsto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 del Regolamento Provinciale, approvato con Delibera di Consiglio n.22/2023 del 28/09/2023 trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 140.000,00.

La procedura sarà effettuata nei confronti dell'Impresa fornitrice (a seguire definita "Impresa") che avrà offerto il veicolo ad un prezzo ritenuto economicamente conveniente e tecnicamente congruo rispetto alle esigenze dell'ente.

ART. 3 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La fattura dovrà essere emessa nei confronti della Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi 59 – 42121 Reggio Emilia – P.IVA 00209290352 – dopo la consegna del veicolo, le cui modalità saranno concordate dopo l'aggiudicazione definitiva, in forma elettronica e contenere tutti i dati prescritti dalla normativa vigente, con IVA in regime di split-payment.

Il pagamento del prezzo offerto dall'Impresa sarà effettuato entro 30 giorni data fattura, contenente il CIG per la presente procedura, a condizione dell'esito positivo della verifica di conformità del mezzo consegnato alle prescrizioni tecniche del presente "Capitolato", nonché degli esatti adempimenti amministrativi inerenti la fornitura.

L'Impresa si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'Impresa.

ART. 4 – PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati e contestati all'Impresa per iscritto via pec dal Responsabile del Progetto.

In tale fattispecie, l'Impresa dovrà comunicare alla Provincia, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione, le proprie giustificazioni.

Qualora dette deduzioni, a giudizio della Provincia, non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sotto indicate.

L'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della Provincia di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Qualora si verificassero inadempimenti, violazioni alle norme contrattuali o l'Impresa non ottemperasse agli obblighi assunti, sarà applicata la penalità specificata all'art. 14, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi:

- accertata mancanza del possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex D.Lgs 36/2023;
- cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate;
- abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
- cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa;
- mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a

rapporti con la Provincia, accertato con sentenza passata in giudicato, che riconosca la responsabilità dell'Impresa o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Impresa per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Provincia, che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si applica l'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.

La Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegnerà a fornire alla Provincia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

ART. 6 – FACOLTÀ DI RECESSO

La Provincia si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con PEC nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo.

In tali casi l'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ART. 7 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'Impresa, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la Provincia provvederà a termini di legge.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12 del Codice dei Contratti. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con l'Impresa si farà luogo a stipulazione di contratto secondo lo schema generato dalla piattaforma MEPA. In caso di mancata stipulazione del contratto da parte della Provincia, l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate; da parte dell'Impresa, entro il termine fissato, la Provincia si riserva la facoltà di procedere a una nuova gara a spese dell'Impresa stessa.

ART. 10 – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'Impresa; inoltre, qualunque clausola apposte dall'Impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Provincia e l'Impresa in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa la Provincia.

Art. 12 – CARATTERISTICHE DEL VEICOLO RICHIESTE

Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica e costruito con parti e accessori nuovi di fabbrica. Sono poste a carico dell'Impresa le imposte di legge, le spese di immatricolazione e le spese di consegna dello stesso. L'Impresa è tenuta a consegnare alla Provincia il veicolo pronto all'uso. Le caratteristiche minime obbligatorie, cui il modello del veicolo offerto deve rispondere, sono indicate di seguito:

CARATTERISTICHE GENERALI

colore: bianco – trazione anteriore – numero posti 2 – alimentazione: gasolio – omologazione: EURO 6e – cilindrata: 1.5 l(+/- 10,00%) – potenza minima: 90 cv – lunghezza minima veicolo: 4300 mm – larghezza totale massima, al netto degli specchi retrovisori esterni: 1900 mm – altezza minima totale: 1750 mm – passo minimo 2500 mm.

ALLESTIMENTO MINIMO

- ABS
- Airbag
- Bluetooth
- Computer di bordo
- Chiusura centralizzata
- Climatizzatore manuale
- Controllo elettronico della stabilità
- Pedane in gomma per guidatore e passeggero
- Ruota di scorta di dimensioni normali, con relativo impianto di sollevamento manuale (cric)
- Sedile guida regolabile in altezza
- Sensore pioggia
- Sensori di parcheggio posteriori
- Servosterzo
- Telecamera posteriore
- Vetri elettrici

ART. 13 – GARANZIE

Il veicolo di cui al presente capitolato dovrà essere fornito coperto dalla garanzia di legge per la durata di 24 mesi dalla consegna dello stesso.

ART 14 – CONSEGNA FORNITURA

La consegna del mezzo, completo dell'attrezzatura e di tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal perfezionamento della procedura di acquisto sul portale acquistinretepa.it. Per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna sarà applicata una penale pari a Euro 60,00#, da sottrarre al totale della fattura che sarà emessa dall'Impresa. .

All'atto della consegna, il mezzo dovrà essere già messo a punto, pronto per l'utilizzo e completo della documentazione di legge.

ART. 15 – ACCETTAZIONE DEL VEICOLO

Il veicolo consegnato dovrà rispondere sotto tutti i punti di vista ai requisiti prescritti. La semplice consegna al personale ricevente della Provincia non significa accettazione del mezzo, essendo quest'ultima subordinata alla verifica di conformità effettuata ai sensi di legge.

A nessun titolo, né la semplice consegna formale del mezzo alla Provincia, né il tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti accertamenti, saranno considerati tacita accettazione del medesimo.

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna del mezzo, la Provincia avvierà la verifica di conformità, al fine di accertarne la regolarità e il rispetto delle condizioni dei termini stabiliti nel contratto. La conformità verrà comunicata all'Impresa, che potrà emettere fattura.

ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è l'Avv. Alessandro Merlo, Responsabile della U.O. Contenzioso e trasporti.

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile e Patrimonio
Ing. Valerio Bussei